

PAOLO DE CARLI

OSSERVAZIONI E RISPOSTE IN MERITO AI PRECEDENTI CONTRIBUTI

1. Come è stato ampiamente notato dai molti che hanno, con cordiale disponibilità, collaborato al formarsi di questa discussione sull'emersione giuridica della società civile, la riflessione del mio libro è fluita e derivata da quella sul principio di sussidiarietà orizzontale. La sussidiarietà orizzontale infatti, oggetto di indagine del mio precedente volume, è esattamente un rimando "orizzontale" alla società civile e allo stesso modo è un impiego della stessa come risorsa per l'utilità sociale e generale. Sempre più vasto e più intenso si è fatto, nei tempi recenti, tale impiego così da potersi oggi dire che lo Stato e gli enti territoriali hanno assoluta necessità di fare ricorso alle "risorse della società civile". A questo proposito, riandando ai problemi della sussidiarietà orizzontale, Lorenza Violini ha osservato che "...l'introduzione nel nostro ordinamento del principio di sussidiarietà orizzontale...ha favorito una nuova lettura dell'intero impianto costituzionale fondata su una visione diversa del nostro essere società." E, nello specifico ha affermato che "...l'art. 118 della Costituzione quando impone ai pubblici poteri di favorire le iniziative dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di 'interesse generale', obbliga a rileggere anche l'art. 3 comma 2 in una chiave diversa che ricomprende nel termine 'Repubblica' anche l'azione svolta dai cittadini e dalla società civile.".

Ma cos'è quest'araba fenice che chiamiamo "società civile"? Me ne sono occupato nella prima parte del volume, che posso dire "pregiuridica" ma che non prescinde dalla considerazione giuridica, perché è tesa a individuare quelle flessioni del grande fenomeno della società civile che, proprio per il loro rivestirsi di forme giuridiche, appaiono maggiormente *caratterizzate, qualificate e quindi diversificate*. Il diritto ha dunque funzione definitoria della società civile ed è ciò che permette l'identificazione delle forme di questa che, proprio per il loro implicarsi col livello giuridico, sono le più qualificate e diversificate. Le ho enunciate come "mercato" e "privato-sociale". Il "mercato" come società economica con sue dimensioni e una sua propositività e il "privato-sociale" (anche "terzo settore economico") come società dei rapporti di reciprocità. Questi due mondi producono regole, (ecco dunque la "società istituyente") e codeste regole sono recepite dagli ordinamenti statuali che appaiono sempre più caratterizzati da una legislazione e normazione non-originale, ma, appunto, di recepimento. E qui, condotto e giunto sull'orlo della definizione della giuridicità, mi sono arrestato, e ho affermato di volermi attenere al criterio, consono al mio mestiere di giurista del diritto positivo, di un'indagine, appunto, di diritto positivo per quanto riguarda la prima parte del mio lavoro e di diritto positivo statale per quanto riguarda la seconda parte (speciale) del lavoro stesso. Diritto positivo è il diritto positivamente osservato; nel suo ambito il fenomeno di maggior consistenza è ancor oggi certamente rappresentato dal diritto dello Stato e dal diritto legittimato (mediante rinvio, recepimento, o, comunque, accettazione) dallo Stato.

Non ho inteso affatto affrontare il problema della definizione del diritto. Ho accettato di partire da un presupposto (o postulato), non dimostrato, quello della identificazione del diritto col diritto positivo cioè col diritto che trova applicazione

concreta. E' un problema di metodo di lavoro, è il problema del "metodo" della scienza del diritto, che, come tale, deve partire da postulati non dimostrati e la cui dimostrazione fa capo ad altri campi del sapere. Su questo si possono rileggere alcune belle pagine della "Dottrina dello Stato" di Giorgio Ballardore Pallieri. I giuristi sono chiamati ad accogliere un presupposto comune di identificazione del diritto. Un concetto di diritto che prescindendo dalla sua applicazione può essere concetto di giustizia o di "diritto giusto" ma è il frutto di una diversa scienza, filosofica o teoretica o morale, che può essere utile in fase di costruzione di diritto nuovo o di interpretazione evolutiva del diritto ma non nel momento della sua identificazione di base. Certo i risultati della mia analisi possono essere stati tali da mettere in discussione la definizione stessa, non del diritto in quanto tale, ma del diritto positivo come comunemente inteso, nel senso cioè di un allargamento del suo intendimento che oltrepassi la sua genesi puramente statutaria. E questo corrisponde al mio intento e non esclude, ad esempio, che il diritto naturale possa essere, a pieno titolo, diritto anche per la scienza giuridica, ove si accerti che esso è applicato e applicabile. E in effetti, per alcuni versi, questo sta accadendo con l'uniformazione giurisprudenziale ad alcuni principi che appaiono imposti da un sentimento comune e naturale che supera i confini degli Stati e degli ordinamenti

Il dibattito ha rilevato in questo mio atteggiamento un'aporìa, una contraddizione. Essa starebbe (secondo Giuseppe Di Gaspare) tra l'autofondazione della società civile basata sui canoni della qualificazione, della differenziazione ma soprattutto della meritevolezza e poi invece l'assunzione del diritto positivo come chiave di lettura del fenomeno. Ma non si vuol dire con questo che gli aspetti "meritevoli" della società civile non accolti nel diritto positivo statutario cessino di avere valore e al limite capacità "istituente", solo che tali aspetti vedono una loro emersione nella giuridicità in un campo diverso dal diritto statutario o legittimato dallo Stato mentre non sono ancora "emersi" nella giuridicità riconosciuta dello Stato e quindi sono rimasti fuori dalla mia indagine di parte speciale.

Lucio Franzese, che ha portato il contributo della teoria generale del diritto, ha fatto osservare che il tema della "emersione della società civile" sottende necessariamente la "capacità primigenia dell'associazione societaria di produrre regole" e denuncia "gli affioramenti di una regolarità originaria". E' verissimo. Sottintesa all'analisi sull' "emersione" è una *Weltanschauung* diversa e opposta a quella per cui "il diritto si riduce alla volontà del titolare del potere" o per cui allo Stato è attribuita "una funzione fondativa o comunque costitutiva della giuridicità". Anche Nicoletta Marzona nota una difficile compatibilità fra un diritto concepito come frutto della naturale giuridicità della dimensione associativa della vita umana e l'adesione al positivismo giuridico. Giusto anche questo. Ma il mio approccio non è di adesione al positivismo giuridico ma di assunzione, quale criterio identificativo, del diritto positivamente applicato per svelare in esso la forza istituente della società civile. La mia indagine non è diretta a identificare il fondamento del diritto ma a scoprire, *nel corpo del diritto positivo*, l'emersione di una forza diversa e non riconducibile a quella dello Stato, sinora considerato detentore o monopolista della giuridicità. Da tutta l'analisi discende una serie di possibili considerazioni sulla crisi della sovranità dello Stato e della sua capacità di monopolizzare le fonti del diritto. Queste tuttavia rimangono fuori dall'oggetto dell'indagine a cui basta essere giunta a codesto limite.

L'indagine porta anche, certamente a dire che vi sono nuovi campi aperti dall'azione della società civile, che sono campi di diritto positivo non statale (si pensi al grande campo della *lex mercatoria* come diritto uniforme spontaneo, dalla nostra giurisprudenza definita anche "ordinamento giuridico originario"). Questo è il nuovo versante interessante aperto da ogni analisi giuridica della società civile. Si tratta infatti di un processo di ampliamento del concetto di diritto positivo assunto dai giuristi come base comune della giuridicità, in cui si giocano certamente elementi come la consuetudine, il diritto uniforme, lo stesso diritto naturale. Non si tratta dell'accettazione in via deduttiva di un concetto di diritto derivato da concezioni filosofiche o morali, che sta su un altro piano, e non abbisogna della applicazione positiva.

L'intento proprio del mio lavoro è certamente stato quello di mostrare l'evolvere e l'ampliarsi del concetto di diritto positivo sotto la spinta della emersione della società civile e tuttavia l'indagine si è poi contenuta nell'esame delle trasformazioni occorse allo stesso diritto statale sotto la spinta della società civile.

Lo ha giustamente notato Maria Rosaria Ferrarese che riandando alla letteratura sul tema della società civile, osserva come questa abbia visto uno sviluppo maggiore sul piano internazionale e con riferimento all'idea di una "società civile globale" piuttosto che sul piano nazionale, sul piano cioè dell'influsso della società civile sul diritto nazionale e riconosce al mio lavoro di aver messo in rilievo esplicitamente il "nuovo spazio che la società civile ha occupato nei meccanismi istituzionali nazionali". Devo solo aggiungere che quell'influsso è stato da me esaminato anche sotto il profilo del diritto comunitario che oggi fa corpo con quello nazionale, specialmente nei campi esaminati dello sviluppo economico e dei servizi alla persona.

2. Maria Rosaria Ferrarese ci invita a prendere in considerazione più diretta quel diritto globale che si sta formando e ci indica (sulla scia di Martin Shapiro) tre tipologie di soggetti della società civile che si potrebbero chiamare soggetti globali a carattere privato, e che essa indica negli "entusiasti" (coloro che si assumono la difesa di diritti umani sul piano globale, in genere sotto la forma di NGO), nei "competenti" (i soggetti chiamati a partecipare al processo di decisione pubblica nelle sedi internazionali in virtù della loro competenza; sono una tecnocrazia fatta di giuristi - in particolare quelli delle cd. *transnational legal firms* -, economisti, medici, scienziati, ecc.) e negli "interessati" (le grandi imprese transnazionali). Ora il diritto globale si caratterizza proprio per la sua inclusività nei riguardi della società civile, per la sua apertura alla partecipazione dei privati e dei soggetti sociali. Ferrarese richiama a questo proposito i recenti scritti di Sabino Cassese¹ in proposito ma anche quelli di Mireille Delmas-Marty², altra studiosa delle dinamiche globali.

Certo la partecipazione dei soggetti della società civile alla formazione di un diritto globale si presenta allo stato attuale in forme ancora magmatiche e non ben definite e la pressione della società civile sulle istituzioni nazionali e internazionali trova spazio in strumenti giuridici leggeri e scarsamente obbliganti e dà luogo a quel

¹ S. CASSESE, *Oltre lo Stato*, Bari ediz. Laterza, 2006.

² M. DELMAS-MARTY, *La refondation des pouvoirs. Les forces imaginantes du droit* (III), Paris, edit. Seuil, 2007.

soft law, la cui vera natura giuridica appare ancora da esplorare ma che non appare sprovvisto di una certa forma obbligatoria.

Alcuni studiosi privatisti vanno rilevando un movimento nella giurisprudenza di vari paesi teso a creare delle uniformità. Come afferma Francesco Galgano³: “La giurisprudenza si evolve rapidamente nel tempo; tende, al tempo stesso, ad uniformarsi nello spazio. Alla discontinuità degli odierni sistemi legislativi fa riscontro una tendenziale omogeneità degli orientamenti giurisprudenziali.” Si può a questo proposito ricordare lo spazio maggiore che le giurisprudenze costituzionali lasciano al lavoro interpretativo delle Corti supreme civili o all'accoglimento nella giurisprudenza civile di principi uniformi interpretativi (specie in materia contrattuale) desunti dal diritto uniforme, dalle norme *Unidroit* o dalla *lex mercatoria*. Ma si può anche ricordare il grande spazio che le norme di un diritto uniforme globale ottengono nella risoluzione delle controversie mediante sistemi di arbitrato.

Dai pubblicisti⁴ si viene osservando che le grandi entità sopranazionali come l'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), Il Fondo Monetario Internazionale (IMF) e la Banca Mondiale (WB), proprio perché posti al centro dell'integrazione economica mondiale e investiti di un compito regolatorio globale dell'economia vanno formando un diritto globale, mediante strumenti di controllo e di sostituzione. Poiché è chiaro che le chiusure dei diritti pubblici nazionali di fronte ai problemi della sicurezza alimentare, della tutela ambientale, della tutela della concorrenza, della tutela della proprietà intellettuale, della protezione dei lavoratori, ecc. colpiscono interessi di altri paesi e in genere gli interessi propri di un diritto globalizzato questo interviene con strumenti per lo più dotati di basso potere obbligatoria (*soft law*) come l'uniformizzazione degli *standards* attraverso politiche di incentivazione e disincentivazione, ma anche imponendo, con mezzi di tipo amministrativo e con controlli sulla ragionevolezza sull'esercizio della discrezionalità interna⁵, l'osservanza di alcuni diritti fondamentali delle persone, soprattutto degli stranieri all'interno dei singoli paesi che sono membri dell'Organizzazione o con cui il soggetto globale viene in rapporto. Ovviamente il carattere amministrativo degli interventi uniformanti i diritti pubblici interni è molto più forte ed efficace nelle organizzazioni di tipo regionale come NAFTA, MERCOSUR ma soprattutto UE. Peraltro l'estensione della tutela della concorrenza e degli altri interessi (ambiente ecc.) sopramenzionati è anche fortemente nell'interesse delle imprese transnazionali (dei paesi in cui tali tutele sono presenti) che aspirano ad entrare in nuovi paesi (in cui tali tutele sono assenti) e quindi è anche un interesse diretto dei mercati evoluti nei confronti dei mercati selvaggi. Esiste tuttavia ed è grave il pericolo che prevalga la forza dei mercati selvaggi, che potrei chiamare, nel mio linguaggio, società non meritevole e quindi non rientrante nel mio concetto di società civile.

Gli Stati, proprio per difendere la propria sovranità, rifiutano in genere di subire dall'esterno e *de facto* l'invasione del diritto globale e tendono a metabolizzare e

³ F. GALGANO, *La globalizzazione e le fonti del diritto*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2006, n. 2, p. 313 ss. in particolare 320.

⁴ Si veda particolarmente S. BATTINI, *La globalizzazione del diritto pubblico*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2006, n. 2, p. 325 ss.

⁵ Si vedano i compiti dei *Panels* e dell'*Appellate Body* all'interno dell'Organizzazione WTO.

tradurre nel proprio diritto interno i menzionati movimenti verso una globalizzazione del diritto. Recepiscono quindi nei propri diritti privati quel "diritto civile globale" che discende dal diritto uniforme e dalla *lex mercatoria* e recepiscono nei propri diritti pubblici un nuovo "diritto dell'economia globalizzata" che è essenzialmente diritto pubblico dell'economia.

Si allarga dunque la nozione di diritto positivo. Forse si va superando quello che è il maggior indice della positività, cioè la statualità. Forse nuovi indici possono essere reperiti come quello di una regolarità di osservanza. Certo la regolarità di osservanza in una dimensione globale è difficile da percepire e accertare. Inoltre quello che si afferma come diritto globale ha un indice di giustiziabilità assai basso.

Comunque questa tematica è rimasta programmaticamente fuori dal mio assunto. Così come fuori dall'assunto è anche l'analisi della forza che sta a base della regolarità di osservanza, che può certamente essere racchiusa, e io credo sia così, nella natura umana e quindi in un diritto di natura. Indubbiamente però il recepimento nei diritti statuali di quel diritto, privato e pubblico, globale rimane il modo principale del suo affioramento positivo ed anche il modo col quale ne può essere assicurata la giustiziabilità. In questo senso è importante l'emersione nel diritto statale del diritto della società civile a livello globale. Ciò che non "emerge" nei diritti degli Stati (o legittimati dagli Stati) rimane per lo più "sommerso" e indistinto. E' quello che, nel dibattito, ha acutamente osservato Francesco Capriglione allorché ha affermato: "...la possibilità di verificare l'entità degli apporti che i mondi istituzionali-altri sono in grado di rassegnare - e, dunque, la riduzione della distanza che, tuttora, è dato riscontrare tra Stato e società civile - si compendia nell'elevazione in ambito statale delle istanze e degli interessi avvertiti a livello di formazioni (*rectius*: gruppi) sociali. A ben considerare, la giuridicità - interagendo sul piano della teorizzazione della illimitatezza dei compiti dello Stato - individua il criterio che consente, attraverso il riconoscimento statale, il passaggio in questo ultimo degli indicati interessi, ai quali al termine di tale processo è attribuito carattere pubblicistico, ascrivendosene l'essenza alle "utilità generali"".

Secondo il diverso ma collaborante approccio della filosofia sociale Francesco Botturi, che ringrazio per aver offerto un ampio e approfondito disegno storico-teorico capace di fortemente illuminare l'attualità, ci ha parlato "dell'avanzare di una forma nuova di pretesa) universalità sociale, che non nasce dalla politica e tanto meno dalla relazione civile, e che anzi vorrebbe essere sostitutiva e del politico e del civile: è *l'universale astratto, tecnocratico della globalizzazione*... Non è più la vecchia astratta universalità della ragione filosofica illuminista o della ragione scientifica positivista, bensì è l'universalità, inedita nella storia del mondo, della tecnostuttura, che è universale come forma pratico-operativa e produttiva-funzionale... Il tecno-scientifico non è mai stato l'universale per eccellenza, oggi invece lo sta diventando e lo diventa concretamente come dispositivo d'esistenza". Se bene interpreto, il limite della tecnostuttura universale è proprio la sua astrattezza, il suo prescindere da una società civile meritevole, il suo essere, in sostanza, senz'anima. Botturi ha poi aggiunto in via di conclusione che "l'universale del civile non risponde a criteri esterni, come quello dei diritti umani, ma consiste nel valore universalistico del suo essere relazione, cioè l'affermazione del valore universale dell'essere-in-relazione, quale bene fondamentale

in sé stesso; che se non è praticato, pensato, proposto e difeso dalla società civile, non è reperibile altrove.” La conclusione di Botturi si avvicina alle considerazioni da me svolte sulla “meritevolezza” della società civile. Ho inteso la meritevolezza come capacità di risposta al bisogno dell’uomo inteso nel senso totale e ho affermato che a giudicare della meritevolezza sono le persone stesse nella loro coscienza, l’“insieme delle coscienze” in rapporto tra loro, come dice anche Sturzo.

Guido Merzoni, intervenendo sull’“emersione della società civile” dal punto di vista dell’economista, ha messo in luce come in un concetto economico di società civile rilevi la dimensione identitaria dei soggetti che ne fanno parte. Mi sembra che il rilievo si ponga in continuità e in armonia con i precedenti.

3. E veniamo al dibattito sull’emersione della società civile nei due campi presi in considerazione particolare, ossia nel campo delle azioni di sviluppo ove si è riscontrato il ruolo del mercato e nel campo dei servizi alla persona ove si è riscontrato il ruolo del privato-sociale. Sono due campi in cui si evidenzia maggiormente la forza e l’influenza della società civile e in cui è possibile identificare gli strumenti giuridici attraverso i quali tale forza viene veicolata.

L’esame giuridico positivo della disciplina ha mostrato due strumenti principali di penetrazione della società civile.

In primo luogo lo strumento della “partecipazione” alle fasi di identificazione degli obiettivi e di programmazione degli interventi, partecipazione che si articola in momenti diversi quali il “dialogo civile” e le forme di “partenariato” e che mostra l’emergere di forme nuove di *governance* dei processi di decisione pubblica.

L’altro veicolo della società civile è connesso al primo ed è il contratto o meglio l’evoluzione normativa della contrattualistica pubblica.

Il nuovo modello del contratto di diritto pubblico che emerge dall’attuale formulazione dell’art. 11 della Legge n. 241 del 1990 mostra un ampliamento applicativo della disciplina civilistica e una pratica residualità applicativa del regime amministrativo e in tale modello si fanno ora rientrare le concessioni/convenzioni per i servizi pubblici. Ma è lo stesso concetto di “concessione di servizio pubblico” che, sull’onda dell’influsso comunitario, si contrattualizza e diventa un contratto a prestazioni corrispettive in cui ormai la normativa dà rilievo al mantenimento dell’equilibrio sinallagmatico delle condizioni patrimoniali. Si abbassa così la possibilità pubblica di funzionalizzare il rapporto col privato.

V’è poi tutto il campo che si apre alla contrattualistica con l’art. 1 c.1 *bis* della L. 241/1990 cioè il campo delle attività non autoritative dell’amministrazione pubblica. Ho sostanzialmente ricondotto a questa previsione normativa la contrattazione propria della cd. programmazione negoziata operativa (accordi di programma-quadro APQ, patti territoriali, contratti d’area) e inoltre l’attività assistenziale e pubblico-sociale non costituita in servizio.

Il venire in rilievo delle forme di partecipazione, di amministrazione contrattualizzata e soprattutto di autoamministrazione (attraverso i modelli di silenzio assenso, D.I.A., ecc.) come ha affermato Giorgio Pastori “autorizza a pensare ad un’amministrazione diffusa nella società ad opera specialmente dei soggetti privati” e nella quale “...l’agire delle strutture pubbliche appare esso complementare e sussidiario.” E Pastori ha proseguito contestando il fondamento di una distinzione fra le

nozioni di “interesse generale...perseguito su iniziativa autonoma dai soggetti privati” e “interesse pubblico...propriamente curato dalle istituzioni pubbliche” e dicendo che anche l’agire dei privati può perseguire interesse pubblico in senso pieno ed è allora “agire amministrativo”. Così l’amministrazione si va distaccando dal tradizionale aggancio al soggetto pubblico; essa appare sempre meno espressione di autorità e di poteri di governo, e si traduce in un’organizzazione della società nel perseguimento di “finalità che sono obiettivate nella Costituzione e nelle leggi. Si passa dalla concezione tradizionale dell’amministrazione caratterizzata in senso soggettivo-istituzionale ad una concezione dell’amministrazione in senso oggettivo-funzionale.”.

Di una nuova concezione di amministrazione pubblica ha parlato anche Maria Agostina Cabiddu con un tratteggio argomentativo in cui è apparso centrale il ruolo del principio di sussidiarietà come costituzionalmente accolto sia nella dimensione verticale che in quella orizzontale; sino a dire “...non è più il privato a doversi ritagliare spazi di azione ma è il pubblico (potere e servizio) a dover giustificare, in relazione all’*an* e al *quantum*, il proprio intervento per la realizzazione di fini di interesse generale.” Portando il discorso nel campo dei servizi pubblici Maria Agostina Cabiddu ha prefigurato un sistema che ben può dirsi alternativo a quello tradizionale, là dove ha affermato: “...se l’istituzione del servizio non dipende più dalla decisione politica ma costituisce l’effetto dell’emergenza dei bisogni da soddisfare, occorre che lo spontaneo organizzarsi della società assuma una propria apparenza giuridicamente apprezzabile che obbedisca a un principio di razionalità dei comportamenti sociali e che sia in grado di vincolare tutti coloro che operano in quest’area a una comune doverosità-responsabilità.” La “razionalità” dei comportamenti sociali e la sua “attitudine a vincolare” i comportamenti stessi stanno su un piano analogo al giudizio di “meritevolezza” dei comportamenti che ho ritenuto necessario alla definizione stessa di società civile istituyente. Nella prefigurazione di Maria Agostina mi sembra che l’amministrazione assuma un aspetto ancor più “diffuso” di quel che si è già visto emergere nelle osservazioni di Giorgio Pastori.

Anche Lucio Franzese ha ricordato l’importanza delle forme di autoamministrazione di cui agli artt. 19 e 20 della Legge 241/1990, sollevando invece alcune criticità nei confronti delle forme di coamministrazione contrattuale, o amministrazione contrattualizzata, secondo la dizione da me usata più sopra.

E anche Giovanni Bognetti ha fatto notare sul piano storico le trasformazioni dell’azione amministrativa, ha ricordato l’*Administrative Procedure Act* (U.S.A. 1946) e ha rilevato come il nostro paese pur giungendo buon ultimo nel processo di abbassamento del livello di imperatività dell’amministrazione, ha compiuto dal 1990 passi significativi nella direzione di una *deregulation* intesa come diffuso ritirarsi dei regolamenti. Mi permetto solo di ricordare all’illustre collega che, nella mia analisi ho compreso un paragrafo dedicato a questo tema, che quindi non è stato da me lasciato sostanzialmente da parte.

Quindi anche aspetti di “amministrazione diffusa” – è questo un interessante arricchimento cui ha portato il dibattito - possono essere intesi come veicoli o emersioni della società civile nell’ordinamento positivo statale.

4. Vengo infine a riprendere la tematica storica del dibattito sull'emersione della società civile, evocata soprattutto nelle relazioni di Antonio Padoa Schioppa e di Giovanni Bognetti. E' curioso farlo ora, alla fine del discorso, mentre doveva essere naturale farlo all'inizio. Ma si tratta di un campo che non è di mia competenza specifica e ciò mi induce a risposte prudenti e considerazioni solo generali e per questo collocate un po' marginalmente rispetto al contesto.

Posso consentire con Giovanni Bognetti che nell'Ottocento lo spazio concesso (nei Codici del continente europeo e nella *common law* liberalizzata) ad alcune libertà, come la libertà di iniziativa economica privata, la libertà e l'autonomia contrattuale, la libertà di lavoro, la proprietà intesa anch'essa come diritto di libertà (ma non la libertà associativa che appare nella legislazione francese e di altri paesi apertamente osteggiata) abbiano favorito l'emersione della società civile nella sua dimensione di mercato, di impresa e anche di impresa mutualistica. Non ha invece favorito la società civile nella dimensione del privato-sociale, sempre visto come corpo intermedio nocivo proprio all'espansione dei commerci e di ostacolo al rapporto diretto fra Stato e cittadini. Il pensiero di Hegel rappresenta la teorizzazione compiuta dello Stato come superamento della società civile e quindi la dissoluzione dell'unità concettuale fra i due termini di società e di Stato, espressa nella formula tradizionale "*societas civilis sive status*". L'affermazione dello statualismo di Hegel impiega tempo a permeare di sé le istituzioni e lo farà in modo maggiormente compiuto (anche attraverso la sua scuola di pensiero) nel 1900, con l'interventismo che si afferma nel campo delle infrastrutture, dei servizi industriali e dei servizi sociali. E' lo statalismo che contraddistingue lo Stato sociale, ben rilevato dallo stesso Bognetti.

La panoramica storica disegnata da Antonio Padoa Schioppa lo porta a dire che meglio sarebbe usare il termine "riemersione" piuttosto che "emersione" della società civile, se si va a indagare cos'era la società civile nel Duecento e nel Trecento. Concordo pienamente anche se in codesta "riemersione" la società civile ha tratti del tutto diversi. In essa concorre la ricchezza dell'affinamento delle affermazioni di libertà a livello giuridico, ricordate da Giovanni Bognetti a proposito del periodo liberale, ma sicuramente caratterizzanti il periodo successivo alla seconda guerra mondiale. Concorrono anche i molti fattori che caratterizzano l'attuale società civile ai suoi diversi livelli che ho cercato di sviluppare nella mia ricerca e che hanno certamente aspetti di meritevolezza ma anche aspetti assai discutibili.